

Contributo integrativo



ORIGINALE

10643/2012

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Danno da  
presenza di  
olio su  
asfalto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5128/2011

- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Cron. 10643

Rep. e.l.

Ud. 29/05/2012

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5128-2011 proposto da:

M M [ ] elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo  
studio dell'avvocato SINESIO ANTONIO, rappresentata e  
difesa dall'avvocato LIMBLICI GIUSEPPE giusta delega  
in atti;

- ricorrente -

2012

contro

957

A SPA [ ], in persona del suo procuratore  
speciale Avv. G [ ] P [ ], elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio

dell'avvocato CAROLEO EMMA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 251/2010 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 18/02/2010; R.G.N. 2326/2007. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per manifesta infondatezza del ricorso (sentenza n° 24428/09) e condanna aggravata alle spese ex art. 385 cpc.;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nella notte tra il 16 ed il 17/8.2005, in una curva di una strada cittadina di Agrigento, la vettura di [M] [M] slittò a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, finendo contro il guard-rail.

Nel dicembre del 2006 la [M] agì giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell'[A] s.p.a., che resistette.

Il Giudice di pace di Agrigento rigettò la domanda con sentenza del 2007, compensando le spese.

2.- L'appello della [M] è stato respinto dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 251/2010, che l'ha condannata alle spese del grado.

3.- La soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'[A]

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 del codice della strada.

La ricorrente, premesso che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile il fortuito per essersi la situazione di pericolo determinata in maniera improvvisa per fatto ascrivibile a terzi, si duole che il giudice di secondo grado abbia dichiaratamente fatto applicazione di un "risalente" arresto giurisprudenziale (Cass., n. 15042/2008) secondo il quale il caso fortuito

ricorre in tutte le ipotesi in cui il fattore di pericolo creato da terzi abbia esplicitato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così il ricorso, a pag. 5).

Imputa in particolare al giudice del merito di aver erroneamente ritenuto che l'ente convenuto avesse dimostrato il fortuito in relazione all'impossibilità di intervenire tempestivamente per eliminare la macchia d'olio causata da terzi, sostenendo che la circostanza che gli agenti avessero dichiarato che "la chiazza nera, dopo circa trenta minuti", era stata riassorbita dall'asfalto, non dimostrava affatto che essa non esistesse già da tempo.

2.- Premesso che, non essendo stata la sentenza censurata per vizio di motivazione, sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito s'è ormai formato il giudicato, il vizio di violazione di legge è infondato.

Il tribunale (nel febbraio del 2010) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla niente affatto risalente Cass., 6/6/2008 n. 15042, che ha confermato un orientamento già ormai consolidato (*ex multis*, Cass., n. 298/2003) ed ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza successiva (*ex plurimis*, Cass., n. 8157/2009, 24529/2009, 12695/2010 e 19720/2011) secondo il quale, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o

l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.

Il caso della macchia d'olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicito le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (come affermato dalla citata Cass., n. 15042/2008, pedissequamente riprodotta *in parte qua* anche nella sentenza impugnata).

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.


**P.Q.M.**

## **LA CORTE DI CASSAZIONE**


rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 1.700, di cui 1.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Roma, 29 maggio 2012


L'estensore



Il Funzionario Giudiziale  
Innocenzo BATTISTA



Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 maggio 2012

Il Funzionario Giudiziale  
Innocenzo BATTISTA